GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Suppl. al N.° 140 — Torino, 14 Giugno 1864

PARTE UFFICIALE

TORINO, 14 GIUGNO 1864

Il N. MCLXXXVI della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo della Società col titolo di *Compagnia la Civiltà*;

Visto il titolo III, libro I del Codice di commercio vigente nelle antiche Provincie del Regno;

Visto il Nostro Decreto 14 gennaio 1864, n. MLXII sulle Società industriali;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima di assicurazioni marittime sotto il titolo di *Compagnia la Civiltà*, costituita in Genova con pubblico atto del 30 marzo 1864, rogato G. A. Paladino, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti inserti nel citato instromento.

Art. 2. In fine dell'art. 19 di detti statuti si aggiungerà: « non che dell'oggetto da trattarsi nell'adunanza. »

Art. 3. L'instromento di costituzione avanti menzionato dovrà essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno, a spese della Società predetta unitamente a questo Decreto, e sarà pure inserito nella parte supplementare della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Art. 4. La Società è sottoposta alla vigilanza governativa, e contribuirà nelle spese commissariali per annue lire centocinquanta.

Art. 5. La presente autorizzazione potrà essere rivocata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, in caso d'inosservanza per parte della Società dei suoi statuti approvati, delle leggi dello Stato e delle disposizioni avanti indicate.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 12 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE

MANNA.

CONTRATTO

Di Società anonima

per assicurazioni marittime, sotto il nome di Compagnia *La Civiltà*, da esercitarsi in Genova, che viene stipulato fra i signori Verdura Francesco, Guidobono Francesco, Verdura Antonio, Bollo Luigi, Patrone Nicolò, Lanteri Felice, Repetto Giambattista, Tixi Giovanni, Molfino Prospero, Monti Marcello, Risso Emanuele, Repetto Giuseppe, Canepa Francesco, Beverino Giambattista, Contardo Giambattista, Borsotto Tommaso, Gandolfo Luigi Bartolomeo, Bennati Raffaele, Borgnini Michele, Casanova Luigi, Contardo Erasmo, Olivieri Angelo, Albini Giovanni, Ragione di Commercio Emmanuele Guelfi e figli, Ragione di Commercio fratelli Dall'Orso di Francesco, Ragione di Commercio fratelli Rebora di Giuseppe, Ferrari Angelo, ed Anfossi Giuseppe, Ragione di Commercio Giuseppe Guillot e C.

L'anno mille ottocento sessantaquattro, il 30 marzo in Genova, nello studio di me notaro infrascritto, sito nella strada Carlo Alberto da San Lorenzo.

Avanti di me Gian Antonio Paladino regio Notaro residente in Genova, ed in presenza dei signori Giovanni Biasotti del vivente altro nato a Caranza, domiciliato e dimorante in Sampier d'Arena, e Giambattista Ricci del defunto Domenico nato a Mattarana, domiciliato e dimorante in Genova, testimoni noti, idonei, richiesti e sottoscritti,

Sono personalmente comparsi:

Primo. Il signor Verdura Francesco del vivente Antonio nato a Santa Margherita di Rapallo, domiciliato e dimorante in Genova.

Secondo. Il signor Guidobono Francesco del defunto Paolo, in suo nome ed a nome di Tixi Giovanni fu Domenico per cui promette de rato, nato, domiciliato ed abitante in Genova.

Terzo. Il signor Verdura Antonio fu Francesco nato a Santa Margherita di Rapallo, domiciliato e dimorante in Genova.

Quarto. Il signor Bollo Luigi del fu Giovanni nato, domiciliato e dimorante in Genova.

Quinto. Il signor Patrone Nicolò del vivente Bernardo nato a Loano, domiciliato e dimorante in Genova.

Sesto. Il signor Lanteri Felice del vivente Giambattista nato a Loano, domiciliato e dimorante in Genova.

Settimo. Il signor Repetto Giambattista fu Giovanni Maria nato a Lavagna, domiciliato e dimorante in Genova.

Ottavo. Il signor Giovanni Battista Contardo del vivente Benedetto nato a Santa Margherita, domiciliato e dimorante a Boccadasse.

Nono. Il signor Molfino Prospero fu Francesco nato a Camogli, domiciliato e dimorante in Genova.

Decimo. Il signor Monti Marcello del defunto Antonio nato, domiciliato e dimorante in Genova.

Undecimo. Il signor Risso Emmanuele del fu Giambattista nato, domiciliato e dimorante a Bogliasco.

Duodecimo. Il signor Repetto Giuseppe del defunto Angelo nato a Nervi, domiciliato e dimorante in Genova.

Decimoterzo. Il signor Canepa Francesco del vivente Benedetto nato, domiciliato e dimorante in Sampier D'Arena.

Decimoquarto. Il signor Borsotto Tommaso del defunto Luigi nato, domiciliato e dimorante in Genova.

Decimoquinto. Il signor Beverino Giambattista del vivente Pietro nato e domiciliato alla Spezia, abitante in Genova.

Decimosesto. Il signor Gandolfo Luigi Bartolomeo fu Giacomo nato, domiciliato e dimorante in Genova.

Decimosettimo. Il signor Bennati Raffaele del vivente Giovanni nato a Bonassola, domiciliato ed abitante in Genova.

Decimottavo. Il signor Borgnini Michele fu Carlo, dottore in Legge nato a Baldichieri d'Asti, ivi domiciliato ed abitante.

Decimonono. Il signor Casanova Luigi fu Francesco nato, domiciliato e dimorante in Sampier d'Arena.

Vigesimo. Il signor Contardo Erasmo del vivente Benedetto nato, domiciliato e dimorante a Santa Margherita di Rapallo.

Vigesimoprimo. Il signor Olivieri Angelo fu Pietro nato a Loano, domiciliato e dimorante in Genova.

Vigesimosecondo. Il signor Albini Giovanni fu Giuseppe nato a Genova, domiciliato e dimorante a Cornigliano.

Vigesimoterzo. Il signor Guelfi Giambattista del vivente Emanuele nato, domiciliato e dimorante in Nervi, in nome e come rappresentante la Ragione di Commercio Emanuele Guelfi e figli.

Vigesimoquarto. Il signor Solari Giuseppe fu Giambattista nato, domiciliato e dimorante in Genova, in nome e come procuratore della Ragione di Commercio Guillot e Compagnia, tale costituito per mandato ricevuto in Torino dal notaio Baldioli Vincenzo il 27 settembre mille ottocento cinquantaquattro.

Vigesimoquinto. Il signor Dall'Orso Salvatore fu Francesco nato, domiciliato e dimorante in Sampier d'Arena come rappresentante la Ragione di Commercio fratelli Dall'Orso di Francesco.

Vigesimosesto. Il signor Rebora Giacomo fu Giuseppe nato a Gavi, domiciliato e dimorante in Sampier d'Arena, come rappresentante la Ragione di Commercio fratelli Rebora di Giuseppe.

Vigesimosettimo. Il signor Ferrari Angelo fu Bartolomeo nato, domiciliato ed abitante in Genova.

Vigesimottavo. Ed il signor Anfossi Giuseppe del defunto Rolando nato, domiciliato in Asti, abitante in Genova.

I quali signori comparenti ai rispettivi nomi e qualità sopraindicate, premettono:

Avere stabilito di formare fra di loro una Società Anonima per le Assicurazioni Marittime esercibile in questa città, tosto che sarà ottenuta l'autorizzazione di S. M. a norma del prescritto dall'art. 46 del codice di commercio col nome di Compagnia *La Civiltà*.

E desiderando quindi, a termini di quanto prescrive il successivo art. 49 del citato codice, far risultare per atto pubblico delle convenzioni che dovranno costituire e regolare una tale Società.

In vigore del presente instrumento hanno convenuto e stabilito, conforme convengono e stabiliscono quanto segue:

Articolo primo.

È instituita in Genova fra i comparenti e sottoscritti del presente Statuto, ognuno per quel numero di azioni per esso dichiarate, una Società anonima per le Assicurazioni Marittime esclusivamente.

Secondo.

La Società prende il nome di Compagnia *La Civiltà* e sotto questo nome dovranno farsi tutte le operazioni relative alla medesima sotto pena di nullità.

La sua sede è in Genova.

Terzo.

La durata della Società sarà di dieci anni consecutivi dalla data del Decreto di approvazione del Regio Governo e potrà essere sciolta anche prima la scadenza del suo termine, verificandosi il caso previsto dall'art. 19.

Quarto.

Il capitale sociale è stabilito in trecento mila lire italiane, formato di numero trènta azioni di lire italiane diecimila caduna.

Quinto.

La Società potrà cominciare le sue operazioni tosto che avrà raggiunto il numero totale delle azioni qui sopra accennato, e sarà stata approvata dal Regio Governo secondo il prescritto dalle vigenti leggi.

Sesto.

Niuno dei soci sottoscritti del presente contratto avrà diritto di sciogliersi o ritirarsi dalla Società prima del termine stabilito dall'art. 3.

Settimo.

Non potrà alcuno dei detti soci alienare o trapassare in qualsivoglia modo o forma a favore di altri le proprie azioni di partecipazione nella presente Società senza l'espressa approvazione ed assenso dei signori Direttori unitamente a due interessati nella stessa; dichiarando che non si intenderà mai l'alienante liberato dalle obbligazioni assunte nel presente contratto, a meno che non abbia riportata, oltre l'assenso all'alienazione, anche la espressa liberazione dai suddetti obblighi, che potrà essergli concessa dai predetti signori Direttori, mediante la surrogazione in sua vece dell'acquirente che dovrà essere di piena loro soddisfazione e succedere a tutti gli oneri e lucri dipendenti dalle operazioni anteriori all'atto di cessione da passarsi nanti del Notaro della Compagnia od altro qualunque in Genova a tutte loro spese.

Ottavo.

Gli eredi o creditori degli azionisti non potranno sotto verun pretesto provocare sequestri od apposizioni di sigilli sopra i valori, carte o mobili della Società nè immischiarsi in alcun modo nella sua amministrazione: essi dovranno per l'esercizio dei loro diritti riferirsi ad accettare i risultati del bilancio annuale e le deliberazioni dell'Assemblea generale come ogni altro azionista.

Il bilancio dovrà annualmente depositarsi al Tribunale di Commercio.

Nono.

Per la morte, che Dio tenga lontana, di alcuno dei soci, le azioni del socio defunto si intenderanno trapassate negli eredi dello stesso: rimarrà per altro in facoltà dei Direttori di cederle ad un solo di essi o ad altri, previo il consenso di due azionisti; restando però sempre ferme le obbligazioni, e le responsabilità dei suddetti eredi nelle operazioni fatte per conto della Compagnia, fino all'epoca dell'effettuato trapasso o cessione, e terminate tutte le pendenze relative allo stato attivo o passivo della medesima fino a suddetta epoca; si aggiusterà cogli eredi del socio defunto il suo conto di partecipazione nella Compagnia, e del detto trapasso se ne farà atto come è prescritto all'articolo settimo.

Decimo.

Nel caso poi di fallimento o di insolvibilità notoria, sospensione generale di pagamenti o transazione qualunque coi suoi creditori di alcuno dei soci azionisti, che Dio non permetta, cesserà questi d'essere interessato in ogni operazione fatta per conto della Compagnia posteriormente all'epoca della verificazione d'alcuno dei suddetti casi: gli si aggiusterà il suo conto come è detto nell'articolo precedente, e le azioni del detto socio potranno essere trapassate in altri, mediante quelle cautele e norme prescritte all'articolo settimo, e non venendo esse trapassate ad altri, rimarranno consolidate nella Società.

Decimoprimo.

I proventi sociali si compongono di tutti i prodotti derivati dall'esercizio della Società.

Ogni anno per cura dei signori Direttori si formerà il bilancio dell'entrata e dell'uscita fino a tutto il trentun dicembre e se ne accerterà il prodotto netto colla deduzione delle spese di esercizio dell'anno scaduto.

Questo prodotto netto verrà così ripartito fra i singoli soci in proporzione delle azioni che rispettivamente rappresentano, dopo prelevato il dieci per cento che verrà diviso fra i due Direttori come d'uso a titolo di gratificazione.

Gli utili così ripartiti fra i soci non saranno più soggetti a rischio veruno per le perdite che si verificassero in appresso, colla dichiarazione però, che la divisione ed il riparto di utili dovrà farsi soltanto quando resti in cassa l'equivalente fondo da pagare almeno due sinistri, e ciò per dare una maggiore garanzia agli Assicuratori del pronto pagamento, e facilitare così la direzione a soddisfare puntualmente agli impegni della Compagnia.

Sarà cura speciale dei signori Direttori di non lasciare somme oziose in cassa, ma anzi sono autorizzati i medesimi a farne quel più vantaggioso impiego e preferibilmente presso una banca dello Stato o negoziante da loro meglio visto nell'interesse e comodo della Compagnia medesima.

Decimosecondo.

La Direzione della Società è affidata a due Direttori, che per effetto del presente contratto restano nominati l'uno nella persona del sig. Verdura Francesco del vivente sig. Antonio, e l'altro in quella del sig. Guidobono Francesco fu Paolo.

Ognuno di essi può agire separatamente dall'altro, e la firma di ciaschedun di essi obbliga la Società davanti ai terzi secondo la legge.

Decimoterzo.

I Direttori eseguiscono tutte le operazioni riflettenti l'amministrazione e tutela della Società.

Essi solo possono firmare per la Società medesima e firmeranno come Direttori, e così avranno tutte le facoltà per rappresentarla.

Sono concesse ed accordate, conforme si concedono ed accordano, ai suddetti signori Direttori ed Amministratori le più ampie facoltà necessarie ed opportune al disimpegno delle loro funzioni, e così di sottoscrivere a nome e per conto della suddetta Compagnia o Società qualunque assicurazione marittima, ritirarne i premi convenuti e quitare, esigere e ricuperare ovunque, da qualsivoglia persona, Comunità, Magistrato, Tribunale, Cassiere, Guardiano o Depositario, e da qualsiasi pubblica Autorità ogni somma di danaro, merci, effetti od altro, e tutto ciò insomma che potesse appartenere alla presente Società e darne le opportune quitanze e discarichi a chi di diritto, esaminare e regolare gli storni, le avarie ed i sinistri delle assicurazioni che saranno state assunte a nome della Compagnia, e farne i relativi pagamenti per conto della medesima, procurando di evitare per quanto sarà possibile nel caso di contestazioni o differenze che potessero insorgere riguardo agli interessi della Società stessa la via giuridica, tentando invece a risparmio di spese ogni mezzo di amichevole componimento e transazione, e colla remissione definitiva in arbitri ed amichevoli compositori e transattori, e colla facoltà pure ai suddetti signori Direttori sempre *in solidum* di poter eleggere e costituire quei Procuratori tanto qui che altrove che meglio stimeranno, e con tutte quelle facoltà pure ai suddetti signori Direttori che crederanno opportune di loro conferire tanto per esazioni, ricuperi, transazioni, remissioni in arbitri ed arbitratori, quanto per qualsivogliano altri oggetti, affari ed interessi della medesima Compagnia ed accordando ai Procuratori costituiti eziandio la facoltà di sostituire ove occorresse, e ciò tante volte quante li detti signori Direttori stimeranno, ed insomma i

suddetti signori Direttori ed Amministratori restano autorizzati sempre per il maggior vantaggio della presente Società a fare tutto ciò e quanto i singoli soci potrebbero fare, senza che in giudizio o fuori, per qualsivogliano atti e contratti facessero tanto attivamente, quanto passivamente, mai si possa ai medesimi signori Direttori obbiettare il difetto di facoltà e balie, poichè tutta l'autorità necessaria all'amministrazione e gestione della presente Società li predetti signori soci loro danno e conferiscono non solo in questo, che in ogni altro miglior modo.

I Direttori sono mandatari temporanei e revocabili a termini dell'articolo 40 del codice di commercio, nè potranno essi in verun caso cumulare l'esercizio della mediazione secondo il disposto del codice medesimo.

Decimoquarto.

Resta dichiarato che i suddetti signori Direttori ed Amministratori non potranno per conto della Compagnia assumere per ogni bastimento dichiarato un rischio maggiore del sette per cento sul capitale della medesima, e che di ciascun tocco di assicurazione dovrà essere fatto nota in un registro o giornale a ciò destinato; tale proibizione non sarà per altro applicabile ad una eccedenza di rischio che si verificasse nelle assicurazioni fatte sopra *quovis*, cioè sopra bastimento non dichiarato, queste assicurazioni essendo più specialmente rimesse alla prudenza e circospezione dei Direttori medesimi.

Decimoquinto.

È fatta facoltà ai prefati Direttori di far riassicurare in questa od in qualunque estera piazza, in tutto od in parte, qualunque somma assicurata dalla presente Compagnia, quando il credessero di vantaggio della medesima, come pure di tenere corrispondenza con altre piazze per prendere ragguaglio e nozioni onde invigilare e proteggere gli interessi della Compagnia, siccome ancora di prendere o dare quelle ulteriori disposizioni che credessero necessarie per la migliore direzione della Società medesima.

Decimosesto.

Nel caso che, Dio non voglia, la Compagnia si trovasse nello stato di perdita e mancante di mezzi liquidi per far fronte alle passività della medesima, i signori Direttori unitamente ad altri due soci ne faranno il ripartimento proporzionale a carico degli azionisti.

Pel pagamento di tale riparto sarà spedito un biglietto circolare agli azionisti indicante la quota per essi rispettivamente dovuta e pagabile a giorni trenta data e firmato dai Direttori; e dai medesimi ne sarà fatta a suo tempo l'esazione contro ricevuta, e ciascuno dei soci dovrà pagare quella somma per la quale fu quotizzato a pro rata del rispettivo interesse in essa Compagnia ed in conto dell'importare delle azioni per cui sarà partecipe nella medesima.

Decimosettimo.

Gli azionisti non saranno tenuti solidariamente l'uno per l'altro se non che fino alla concorrenza dell'importo delle rispettive loro azioni per cui partecipano e sono *interessati* nella presente Società, constatate colla sottoscrizione dei medesimi sotto del presente contratto, e per le quali potranno essere obbligati *in solidum* per gli impegni della Società: oltre quanto sopra non potranno essere tenuti per qualunque causa, motivo o titolo ad alcun altro pagamento in favore di chicchessia.

Decimottavo.

Quando per perdite sugli esercizi annuali il capitale sociale si trovasse ridotto alla metà, sarà nel più breve termine possibile convocata l'assemblea generale dei soci per deliberare sui provvedimenti da adottarsi, essendo anche in questo caso facoltata a sciogliere la Società prima del suo termine, e frattanto si sospenderanno totalmente le operazioni che non potranno essere riprese, se non che dietro deliberazione dell'assemblea medesima.

Sarà parimente obbligatoria la convocazione dell'assemblea generale nel caso che le azioni consolidate nella Società giungessero alla metà del capitale sociale.

Decimonono.

Nella circostanza di una radunanza generale prevista dall'articolo precedente, sarà fatta a cura dei signori Direttori medesimi, o di uno di essi mediante un avviso per lettera a ciascheduno dei soci a domicilio, inviato loro almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza che li farà avvertiti del giorno e dell'ora in cui dovranno adunarsi per deliberare.

La congrega generale dei soci sarà valida per deliberare, concorrendovi la volontà dei tre quinti degli azionisti.

Dovendo passare ad una seconda chiamata, il numero dei soci che interverranno in quest'ultima, essi assieme ai Direttori o ad uno di essi potranno definitivamente deliberare limitativamente agli affari trattati nella prima adunanza da enunciarsi nell'avviso della seconda convocazione che dovrà essere dato agli azionisti nei modi stabiliti nel presente articolo.

Vigesimo.

I signori Direttori saranno pure tenuti a convocare l'assemblea generale ogniqualvolta ne sarà fatta richiesta da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, o diversamente pel caso si dovesse venire alla nomina di un Direttore in rimpiazzo di alcuno dei presenti che fosse venuto a mancare od altrimenti avesse rassegnate le sue dimissioni.

Vigesimoprimo.

I Direttori avranno ciascuno un'indennità annua di lire italiane tremila e questa loro verrà accordata anche dopo il termine prefisso dalla durata della Società con le di già mentovate facoltà e balie sino e durante la liquidazione della Società medesima ma che non potrà oltrepassare un anno.

Saranno per altro a loro carico tutte le spese di cancelleria come libri, carte, commessi ed altro; le spese poi per liti, fitto di scagno, tasse ed altro e quelle di primo stabilimento saranno sopportate dalla Compagnia.

Vigesimosecondo.

Si dichiara per patto speciale che la presente Società non potrà pregiudicare nè aver relazione o rapporto alcuno cogli altri interessi e negozi di qualunque specie possano essere, che potranno avere tanto i signori Direttori che i soci in loro particolare ciascheduno di essi, od in comune fra di loro o l'uno verso dell'altro.

Vigesimoterzo.

Per l'esecuzione di quanto sopra i signori comparenti al detto rispettivo nome eleggono domicilio nella rispettiva loro abitazione e dimora pei signori compartecipi domiciliati in questa città, e per quelli dimoranti fuori di Genova resta eletto domicilio nello studio del Notaio rogante il presente atto.

Vigesimoquarto.

I detti signori sottoscrittori il presente contratto al detto rispettivo nome promettono e si obbligano di adempiere ed osservare tutti i patti contenuti nel presente capitolato, sotto l'obbligazione generale rispettivamente dei proprii beni presenti ed avvenire e dei loro mandanti giusta il disposto dalla Legge.

Vigesimoquinto.

Il presente contratto di Società verrà sottoposto a cura e diligenza di detti signori Direttori all'approvazione del R. Governo non che alle altre formalità prescritte dalle vigenti Leggi, onde la Società possa agire e svolgersi legalmente, restando del pari fin d'ora autorizzati i detti Direttori a stipulare a nome della Società il relativo atto pubblico che si renderà necessario per consentire alle variazioni, modificazioni, aggiunte ed annullamento d'articoli dei presenti statuti che venissero imposti dal Regio Governo col suo decreto d'approvazione della Società.

Del che richiesto io detto R. Notaro, ne ho ricevuto quest'atto che ho letteralmente trascritto dalla minuta presentatami dai signori comparenti e che ho letto e spiegato agli stessi ad alta, chiara ed intelligibile voce, alla presenza dei citati testimoni i quali si sottoscrivono con essi e me Notaro.

Diritto d'insinuazione L. 6 60.

Copia

Sottoscrivo per due azioni di lire italiane dieci mila ognuna. Francesco Verdura d'Antonio.
Per un'azione. Emanuele Risso.
Sottoscrivo per un'azione di italiane lire dieci mila. Francesco Guidobono q. Paolo.
Mi sottoscrivo per un'azione di italiane lire dieci mila. Gio. Battista Guelfi.
Per un'azione. Erasmo Contardo.
Per un'azione d'italiane lire diecimila. Tommaso Borsotto.
Per un'azione. Raffaele Bennati.
Per un'azione. Canepa Francesco di Benedetto.
Per un'azione. Antonio Verdura fu Francesco.
Per un'azione di lire diecimila. Giovanni Battista Repetto fu G. M.
Sottoscrivo per un'azione di italiane lire diecimila. Felice Lanteri.
Per un'azione di lire diecimila. Luigi Bollo q. G.
Per un'azione di lire diecimila. P. Gullot, G. Solari.
Per un'azione di lire diecimila. Nicola Patrone.
Per un'azione di lire diecimila. Angelo Olivieri.
Per un'azione di lire diecimila. Salvatore Dall'Orso q. Francesco.
Per un'azione di lire diecimila. Giuseppe Repetto.
Per un'azione di lire diecimila. Giacomo Rebora.
Per un'azione di lire diecimila. Giovanni Albini.
Per un'azione di lire diecimila. G. B. Contardo.
Per un'azione di lire diecimila. Marcello Monti fu Antonio.
Per un'azione di lire italiane diecimila. L. B. Gandolfo.
Per un'azione di lire diecimila. Avvocato Michele Borgnini.
Per un'azione di lire diecimila. Luigi Casanova.
Per un'azione di lire diecimila. Prospero Molfino.
Per un'azione di lire italiane diecimila. Beverino Gio. Battista.
Per un'azione di lire italiane diecimila. Angelo Ferrari.
Per un'azione per conto di Giovanni Tixi. Francesco Guidobono.
Per un'azione di diecimila. Giuseppe Anfossi.

Gio. Biasotti *testimonio*.
G. B. Ricci, *testimonio*.

Il presente atto venne registrato in Genova il primo aprile mille ottocento sessantaquattro al volume 168, foglio 43, n. 3466, col pagamento di italiane lire trecento sessantanove e centesimi sessanta come da ricevuta *firmata* DEMICHELI.

Per copia conforme.

Genova, 14 aprile 1864.

GIAN ANTONIO PALADINO *notaio*.

Il N. MCLXXXIX della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo la Società generale dei zolfi in Sicilia;

Visto il titolo III del libro I del Codice di commercio vigente nelle antiche Provincie;

Visto il Nostro Decreto 14 gennaio 1864, numero 1062, sulle Società industriali sottoposte all'approvazione governativa;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Associazione anonima sotto il titolo di *Società generale dei zolfi in Sicilia*, costituita con pubblico atto del 25 aprile 1864, rogato G. Ghilia, è autorizzata e ne sono approvati gli Statuti annessi all'atto medesimo.

Art. 2. L'atto pubblico e gli Statuti sociali di cui sopra saranno inseriti a spese della Società nella Gazzetta Ufficiale del Regno e pubblicati nella Raccolta delle Leggi e dei Decreti del Regno a norma del Nostro Decreto 14 gennaio 1864, n. 1062.

Art. 3. Detta Società avrà sede nella capitale del Regno e sarà soggetta alla vigilanza del Governo, contribuendo nelle spese commissariali per annue lire cinquecento.

Art. 4. La presente autorizzazione potrà essere rivocata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ne casi d'inosservanza per parte della Società de' suoi Statuti approvati, delle Leggi dello Stato, e delle disposizioni governative che la riguardino.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 1 maggio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

COSTITUZIONE

della Società generale dei zolfi di Sicilia.

L'anno mille ottocento sessantaquattro, il venticinque aprile, ore cinque di sera, in Torino, nel mio studio al secondo piano del palazzo Natta, in piazza S. Carlo, n. 2;

Avanti me Ghilia Giuseppe R. notaio alla residenza di questa città, e presenti i signori Tommaso Peyretti, nato in Casalgrasso, domiciliato in Torino, e notaio Delfino Dogliotti, nato in Vesime, domiciliato in S. Ambrogio, testimoni richiesti, idonei, ed a me coi comparenti noti,

Sono comparsi i signori:

Frapolli colonn. Ludovico, figlio di Cesare, nato in Milano, già Ministro della Guerra a Modena, e deputato al Parlamento nazionale;

Pignère de la Boulloy Leonzio Amedeo fu Giustino Giuseppe, nato in Limours (Francia), uno dei fondatori della Compagnia generale di credito in Ispagna, e

Dalverny Emilio Giuseppe fu Giuseppe Emanuele, nato in Lione, uno dei fondatori della Cassa mobiliare di credito provinciale e comunale.

Tutti domiciliati in questa città, ed i sigg. Frapolli e Pignère de la Boulloy, comparenti tanto nel loro personale interesse quanto in nome e per conto degli infranominati, cioè:

Il primo in nome e per conto dei signori

Mordini Antonio, già Ministro, e deputato al Parlamento, e

Zaccheroni Giuseppe, proprietario;

Ed il secondo in nome e per conto dei signori

David Cornelio e Compagnia, banchieri a Londra;

De Boignes barone, Ufficiale della Legion d'onore, amministratore della ferrovia Guillaume Luxembourg, direttore gen. dell'emigrazione al Ministero dell'Interno;

Frazer Erskine, cav. della Legion d'onore, amministratore della Compagnia gen. di credito in Ispagna;

Queirel Giovanni Battista, e

David de Gheest, cav. della Legion d'onore, altro dei fondatori della Compagnia gen. di credito in Ispagna;

H. Bigex;

Brunfant Giulio, banchiere.

Amendue poi detti signori Frapolli e Pignère de la Boulloy comparenti a nome e nell'interesse della Cassa mobiliare di credito provinciale e comunale.

I quali signori comparenti espongono quanto segue:

I suddetti signori comparenti, in persona e per mezzo di mandatario hanno fatto studi sulla estrazione e sul commercio dei zolfi in Sicilia, ed hanno constatati i fatti seguenti, cioè:

1. Che la Sicilia possedeva in fatto il monopolio della produzione dei zolfi;

2. Che la costruzione delle ferrovie in quelle contrade coincidendo col miglioramento o colla costruzione delle strade ordinarie e dei porti, è di natura a produrvi una rivoluzione completa in tutto ciò che concerne l'industria della quale si tratta;

3. Che il risultato di ciò sarebbe l'aumento nella produzione, e per conseguenza la diminuzione nei prezzi della mercanzia;

4. Che l'aumento di produzione e la diminuzione del prezzo dello zolfo renderebbero impossibile il mantenimento delle usine che lo fabbricano artificialmente per mezzo delle piriti di ferro;

5. Che per conseguenza una Società la quale avesse un vistoso capitale adottando metodi d'estrazione perfezionati alle miniere da essa possedute, lavorando inoltre i prodotti di cotali miniere con procedimenti egualmente perfezionati di cottura e di raffineria doveva cambiare faccia all'industria alla quale applicherebbe i suoi capitali;

6. Che infine codesta Società coll'impianto di magazzini allo scopo di fare imprestiti contro *warrants* ai produttori e ritentori di zolfo, e colla contemporanea attuazione d'una Scuola pratica di minatori sul modello di quella che esiste in Francia alle miniere di Halais, doveva dare un immenso impulso al paese non senza assicurare ai suoi fondatori i vantaggi i più considerevoli;

Spinti pertanto dai motivi che precedono i suddetti signori

Colonnello Frapolli,
Pignère de la Boulloy
e Dalverny

tanto in loro nome personale quanto come mandatari dei non comparenti sopra nominati, deliberarono di costituire, siccome in forza di quest'atto costituiscono, una Società anonima col titolo di

Società generale dei zolfi di Sicilia.

Lo scopo, la durata ed il fondo di tale Società, come le basi generali della medesima, risultano dagli Statuti, che, compilati dai sullodati signori fondatori e stesi in lingua italiana e francese, mi sono dai comparenti consegnati acciò sieno inserti al presente atto e ne facciano parte integrante.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto che ai comparenti lessi e pronunciai con voce chiara ed intelligibile presenti detti testimoni, essendosi meco tutti sottoscritti

all'originale:

L. Pignère de la Boulloy;
L. Frapolli;
E. Dalverny;
Notaio D. Dogliotti, *testimonio*;
Peyretti Tommaso, *testimonio*.

Scritta dal conteste notaio Dogliotti su sette pagine di due fogli, e l'inserzione degli Statuti di diciasette fogli di sessantacinque facciate e due per la metà circa di scritto.

In fede e manualmente

GHILIA GIUSEPPE, *Notaio*.

SOCIETA' GENERALE

dei zolfi di Sicilia.

STATUTI.

TITOLO I.

Denominazione - Sede - Durata.

Art. 1. È stabilita una Società anonima fra i comparenti e tutti i proprietari, soscrittori o possessori delle azioni infra create.

La Società assume il titolo di *Società generale dei zolfi di Sicilia.*

Art. 2. La sede della Società è stabilita nella capitale del Regno d'Italia.

Un Ufficio di corrispondenza è stabilito a Parigi.

Una succursale è di diritto stabilita in una delle città di Sicilia.

Altre succursali potranno inoltre essere stabilite a Palermo, Messina, Catania, Licata, Girgenti, Marsiglia, Londra ed Anversa.

I signori David Cornelio e Comp. sono incaricati dello stabilimento della succursale di Londra.

Gli stessi signori David Cornelio e Compagnia saranno di preferenza i consegnatari della Società

a Londra, ma alle condizioni correnti e d'uso sulla piazza.

Art. 3. La durata della Società è di novantanove anni a datare dal giorno della costituzione definitiva della medesima, in conformità del Decreto Reale di approvazione.

Tale durata potrà essere prolungata dall'Assemblea generale degli azionisti coll'autorizzazione del Governo.

TITOLO II.

Scopo della Società.

Art. 4. La Società ha per iscopo:

1. Di coltivare e far coltivare le miniere di zolfo, delle quali sarà proprietaria in Sicilia;
2. Di prendere in affitto, di chiedere la concessione o fare l'acquisto di qualunque altra miniera di zolfo ove lo giudichi vantaggioso;
3. Di comprare e vendere, sia sulla piazza, sia sui mercati destinati a tale commercio, i zolfi greggi e raffinati;
4. Di stabilire, comprare od esercire qualunque raffineria di zolfo;
5. Di stabilire magazzini di deposito di zolfi sia in Sicilia, sia sulla piazza di vendita.
6. Di fare col mezzo di *warrants* imprestiti od anticipazioni sopra consegne di zolfo e di sale; di fare prestiti sopra consegne anche senza *warrants*;
7. E finalmente d'imprendere e mettere ad esecuzione qualsiasi operazione che abbia relazione coll'industria e col commercio dei zolfi.

Art. 5. Il signor Giulio Brunfant banchiere, uno dei fondatori della Cassa di credito provinciale e comunale, è incaricato fin d'ora sia per se stesso, sia per persona sostituita:

1. Di acquistare, chiedere in concessione, prendere in locazione, come affittavolo e gabellista, e ciò per conto della Società, le miniere o gruppi di miniere di zolfo e di sale esistenti nelle provincie di Palermo, Girgenti, Caltanissetta e Catania;
2. Per il fine medesimo, e nelle medesime condizioni e qualità che sopra, chiedere adunque sia a titolo oneroso le concessioni, terreni e privilegi necessari all'impianto dei magazzini di estrazione e del commercio dei zolfi, concessioni, terreni e privilegi a ottenersi dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da particolari ecc.

Uno stato descrittivo e generale degli acquisti, delle concessioni, dei terreni e privilegi dovrà essere fornito dal signor Giulio Brunfant.

TITOLO III.

Fondo sociale.

Art. 6. Il fondo sociale è fissato alla somma di venticinque milioni di lire italiane, ossiano venticinque milioni di franchi, e rappresentato da cinquantamila azioni di cinquecento lire, ossiano cinquecento franchi caduna.

Su tale fondo è riservata, per l'acquisto ed indennità delle proprietà, concessioni, locazioni e gabelle di cui sopra, una somma che non potrà eccedere i sette milioni.

Art. 7. Il fondo sociale potrà essere accresciuto per deliberazione dell'Assemblea generale degli azionisti, presa nelle forme ed alla maggioranza di cui all'articolo cinquantasette che segue, per modificazione agli Statuti.

Tale deliberazione fisserà il valore delle azioni ad emettersi.

Art. 8. Ciascheduna azione dà il diritto ad una partecipazione proporzionale nella proprietà dell'attivo sociale e nella divisione degli utili.

Art. 9. Il montare delle azioni è pagabile, cento venticinque lire, o cento venticinque franchi, all'atto della sottoscrizione, e cento venticinque lire, o cento venticinque franchi, tre mesi dopo. Le restanti lire duecento cinquanta, o duecento cinquanta franchi, saranno chiesti dal Consiglio di amministrazione, per rate di cinquanta o di cento lire o franchi, a misura dei bisogni della Società.

Le domande di fondi devono essere annunziate almeno un mese prima, con un intervallo di sei mesi almeno fra l'una e l'altra.

Gli annunzi si fanno nei giornali destinati alle pubblicazioni degli atti legali, tanto alla sede della Società, quanto a Parigi, Anversa, Londra e nelle altre città ove saranno stabilite succursali.

Art. 10. All'atto del primo versamento è rilasciato ai sottoscrittori un titolo provvisorio nominativo.

All'atto del secondo versamento tale titolo provvisorio è cambiato con un titolo definitivo *al portatore*, sul quale saranno successivamente inscritti gli altri versamenti a farsi.

I titoli definitivi sono estratti da un registro a matrice, numerati e muniti della firma di due Amministratori.

Portano il bollo della Società.

Art. 11. I titoli provvisorii possono negoziarsi mediante nota (transfert) inscritta sui registri della Società, e firmata dal cedente e dal cessionario.

Sarà fatta menzione del trasporto a tergo dei titoli da uno degli Amministratori della Società o da qualunque altra persona a ciò specialmente delegata.

La Società può esigere che la firma delle parti sia certificata da Agente di cambio.

I titoli che non porteranno menzione regolare dei versamenti non eseguiti, cesseranno di essere negoziabili.

Art. 12. Le somme, il pagamento delle quali è in ritardo, portano di pien diritto interesse a favore della Società, in ragione del sei per cento all'anno, a partire dal giorno della esigibilità, senza domanda giudiciale.

Art. 13. In difetto di versamento a scadenza, i numeri dei titoli provvisorii o definitivi in ritardo sono pubblicati siccome morosi nei giornali designati all'articolo nono.

Quindici giorni dopo tale pubblicazione la Società ha il diritto di far procedere alla vendita delle azioni alla Borsa di Torino ed a quella di Parigi, o su qualunque mercato ove la Società abbia succursali.

Tale vendita potrà farsi in massa o in dettaglio, in un sol giorno od in epoche successive, senza costituzione in mora e senza alcuna formalità giudiziaria.

I titoli provvisorii o definitivi così venduti diventano nulli di pien diritto; ne saranno rilasciati di nuovi agli acquisitori, sotto i medesimi numeri.

Le misure autorizzate da questo articolo, non saranno d'ostacolo all'esercizio simultaneo per parte della Società, dei mezzi ordinari di diritto.

Art. 14. Il prezzo ricavato dalla vendita, sotto deduzione delle spese, s'imputerà nei termini di diritto, su ciò che è dovuto alla Società dall'azionista espropriato, il quale rimarrà verso la medesima creditore e debitore delle differenze in più od in meno quando ve ne fossero.

Art. 15. Le azioni sono indivisibili: la Società non riconosce che un solo proprietario per caduna azione.

Art. 16. I diritti ed obblighi inerenti all'azione seguono il titolo in qualunque mano passi.

Art. 17. La sottoscrizione od il possesso di una o più azioni, trae seco di diritto l'adesione ai presenti Statuti, ai Regolamenti della Società, ed alle decisioni dell'Assemblea generale.

Gli eredi o creditori di un azionista non possono sotto nessun pretesto promuovere l'apposizione dei sigilli sui beni e valori della Società, chiederne la divisione o la licitazione, nè in alcun modo immischiarsi nell'amministrazione sociale; dovranno per l'esercizio dei loro dritti, riferirsene agl'inventari sociali, ed alle deliberazioni dell'Assemblea generale.

Art. 18. Ogni azionista può depositare i proprii titoli nella cassa sociale, e chiedere in cambio una ricevuta nominativa.

Art. 19. Gli azionisti non sono obbligati che al pagamento del capitale delle loro azioni alle epoche fissate per i versamenti. Ogni ulteriore domanda di fondi è vietata.

Art. 20. Il Consiglio d'amministrazione è autorizzato, se lo crede utile agl'interessi della Società, ad emettere delle obbligazioni fino a concorrenza di dieci milioni di lire italiane, e dieci milioni di franchi, quando sia stato versato il fondo sociale di cui all'articolo sesto ed abbiane riportata anche la governativa autorizzazione.

Tale emissione potrà farsi in una sola volta o per serie.

La tassa di codesti imprestiti, la forma e la durata dei medesimi saranno determinati dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV.

Imprestiti ed anticipazioni.

Art. 21. I prestiti e le anticipazioni autorizzati dal paragrafo sesto dell'articolo quarto non potranno mai oltrepassare i quattro quinti del valore reale della consegna al giorno in cui è effettuata.

Se il mutuatario non rimborsa alla scadenza la somma anticipatagli, la Società a partire dal giorno successivo alla scadenza ha il diritto di far vendere agli incanti o per mezzo di sensale gli oggetti o le mercanzie depositate in pegno od in consegna.

La Società, prelevato sul prodotto della vendita ciò che le è dovuto in capitale, interessi e spese, terrà l'eccedente, se ve ne sarà, a disposizione del debitore.

Ove il prodotto della vendita non fosse sufficiente per rimborsare la Società di quanto le è dovuto, il mutuatario è obbligato all'immediato rimborso della somma di cui la Società rimane creditrice.

TITOLO V.

Amministrazione.

Art. 22. La Società è amministrata da un Consiglio d'amministrazione composto di quindici membri nominati dall'Assemblea generale.

Art. 23. In via di deroga all'articolo ventidue e per un primo periodo di cinque anni il Consiglio è composto dei signori:

Frapolli colonnello Lodovico;
Pignère de la Boulloy Leonzio Amedeo;
Mordini Antonio;
Zaccheroni Giuseppe;
David Cornelio;
De Boignes barone;
Frazer Erskine;
David de Gheest;

i quali hanno il dritto di aggiungersi i Consiglieri mancanti a completare il numero di quindici.

Art. 24. Ciascun Amministratore, fra otto giorni dalla sua nomina, deve depositare nella cassa della Società, cinquanta azioni che restano inalienabili per tutta la durata delle di lui funzioni.

Art. 25. Gli Amministratori ricevono la parte proporzionale degli utili che sarà determinata dall'articolo quarantanove, e ricevono altresì delle medaglie di presenza; il valore delle quali è determinato dalla prima Assemblea generale.

Art. 26. La durata delle funzioni degli Amministratori è di anni cinque, salvo il disposto dell'articolo quaranta del Codice di commercio.

Dopo il primo periodo di cinque anni sono rinnovati ogni anno per quinto.

Nei primi quattro anni la sorte designerà gli Amministratori che devono sortire.

Possono sempre essere rieletti.

In caso di morte, di demissione o di impedimento permanente di uno degli Amministratori, il Consiglio provvede provvisoriamente alla surrogazione del medesimo, fino alla prima Assemblea generale.

Art. 27. Il Consiglio d'amministrazione nomina annualmente fra i suoi membri un Presidente e due Vice-Presidenti.

Le loro funzioni durano un anno; potranno sempre essere rieletti.

L'elezione ha luogo tutti gli anni nella prima riunione che seguirà l'Assemblea generale ordinaria.

In caso di assenza del Presidente e dei Vice-Presidenti, il Consiglio designa quello dei suoi membri che deve disimpegnare le funzioni di Presidente.

Art. 28. Il Consiglio d'amministrazione si raduna alla sede sociale una volta almeno al mese, ed ogni qual volta l'interesse della Società lo esige.

Gli Amministratori assenti possono farsi rappresentare nelle deliberazioni del Consiglio da uno dei loro colleghi: il mandatario però non potrà riunire più di due voti compreso il proprio.

Perchè le deliberazioni siano valide devono essere presenti tre Amministratori almeno, ma trattandosi di affari eccedenti le lire cinquecento mila, o di proposizioni di cambiamenti agli Statuti sociali, è necessaria la presenza effettiva di cinque membri almeno.

Le decisioni si prendono a maggioranza assoluta dei membri presenti effettivamente.

In caso di parità di voti, quello del Presidente è preponderante.

Le deliberazioni sono constatate per mezzo di processi verbali, stesi sopra un registro, tenuto alla sede della Società, e firmati dal Presidente o da un Amministratore.

I nomi dei membri presenti o rappresentati sono inscritti in testa del verbale della seduta.

Le copie e gli estratti di tali deliberazioni a prodursi avanti ai Tribunali od altrove sono certificati dal Presidente o dal membro che ne disimpegna le funzioni.

Art. 29. Il Consiglio ha poteri i più estesi per l'amministrazione della Società e per l'esecuzione di tutte le operazioni previste all'articolo quarto.

Autorizza qualsiasi operazione e delibera su qualsiasi domanda di concessione o di compra di miniere.

Autorizza l'acquisto di stabili per l'impianto di magazzini di deposito e delle raffinerie dei zolfi.

Autorizza qualsiasi vendita e compra di zolfi.

Autorizza altresì qualunque costruzione, compra o stabilimento di raffineria.

Autorizza qualsiasi imprestito od anticipazioni sopra consegne con o senza *warrants*.

Fissa provvisoriamente il dividendo che dovrà essere distribuito agli azionisti.

Presenta all'Assemblea una relazione sui conti e sulla situazione degli affari sociali.

Determina l'impiego dei fondi disponibili.

Autorizza ogni sorta di contratti, di transazioni, compromessi, sostituzioni, rimborso di fondi, qualsiasi opposizione, accettazione, cancellazione, risoluzione di inscrizioni e contratti ipotecari, con o senza pagamento preventivo.

Autorizza, se lo giudicherà conveniente, la compra di immobili per stabilirvi la sede della Società, sue dipendenze, succursali od agenzie.

Autorizza la comparizione della Società avanti qualsiasi Tribunale ed in qualunque giurisdizione, sia in via di domanda, sia in via di difesa.

Compone il regolamento interno della Società.

Autorizza le spese necessarie allo stabilimento della Società, tanto alla sede, quanto nelle succursali od agenzie.

Infine delibera sovranamente su qualunque operazione od affari che possano interessare la Società in conformità dei presenti Statuti.

Art. 30. Il Consiglio d'amministrazione può delegare tutti od in parte i suoi poteri per affari speciali per un tempo determinato.

Art. 31. Lo stipendio del Direttore generale e quello dei Condirettori sarà fissato dell'Assemblea generale dietro proposta del Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione ne fisserà la cauzione in azioni sociali da prestarsi dal Direttore generale e dai Condirettori.

Il Direttore generale potrà essere rivocato dal Consiglio di amministrazione per causa d'impossibilità fisica o morale.

Il signor Giulio Brunfant è nominato Direttore generale.

Art. 32. Il Direttore generale dirige tutti i lavori di estrazione, fa la vendita dei prodotti ed opera le riscossioni sotto l'autorità e la sorveglianza del Consiglio d'amministrazione.

Nomina e revoca gl'impiegati, commessi e lavoranti, e fissa i loro emolumenti e le loro attribuzioni, il tutto coll'adesione del Consiglio.

Prepara e sottopone al Consiglio d'amministrazione i conti ed inventari annui.

Esercita in nome della Società le azioni autorizzate dal Consiglio sia in via di domanda, sia in via di difesa.

Assiste alle adunanze del Consiglio ed alle Assemblee generali, ma solo con voce consultiva.

Art. 33. I membri del Consiglio d'amministrazione non contraggono per causa della loro gestione alcuna obbligazione personale.

Sono unicamente resposabili dell'esecuzione del loro mandato.

TITOLO VI.

Assemblea generale degli azionisti.

Art. 34. L'Assemblea generale legalmente costituita rappresenta la totalità degli azionisti.

È composta d'azionisti, i quali possedono dieci azioni almeno.

Art. 35. Quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza dell'Assemblea generale gli azionisti che desiderano farne parte devono depositare le loro azioni a Torino nella cassa della Società, a Parigi ed in qualunque altra città nella cassa che sarà dal Consiglio designata nell'avviso di convocazione.

La ricevuta nominativa che sarà rilasciata in cambio delle azioni depositate farà constare del giorno in cui il deposito ha avuto luogo.

Art. 36. Ciascun azionista ch'abbia dritto di assistere all'Assemblea generale può farvisi rappresentare, ma solamente da altro azionista avente egli stesso dritto di esservi ammesso.

Art. 37. L'Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno nel mese di giugno, al più tardi, alla sede della Società.

Si aduna straordinariamente ogniqualvolta il Consiglio d'amministrazione lo giudica opportuno o ne sarà al medesimo fatta istanza scritta e motivata da azionisti possessori almeno di un ventesimo del capitale sociale avente o non dritto a voto.

Art. 38. Le convocazioni d'Assemblee generali, tanto ordinarie quanto straordinarie, si fanno un mese almeno prima dell'adunanza mediante avviso inserto nei giornali designati nell'articolo 9.

Art. 39. L'Assemblea è legalmente costituita quando i membri presenti o rappresentati sono in numero di cinquanta almeno, e rappresentano un decimo delle azioni emesse.

Art. 40. Se alla prima convocazione le condizioni enunciate nell'articolo trentanove non fossero adempiute si farà un'altra convocazione a quindici giorni d'intervallo.

In tal caso il termine per il deposito delle azioni si ridurrà a cinque giorni.

I membri presenti alla seconda Assemblea deliberano validamente, qualunque sia il loro numero e quello delle azioni da essi rappresentate; non possono però deliberare che sugli oggetti enunciati nel primo avviso di convocazione.

Art. 41. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione, ed in mancanza di esso da uno dei Vice-Presidenti o da quello fra gli Amministratori che sarà a tale scopo designato dal Consiglio.

Le discussioni sopra oggetti che interessino personalmente i membri del Consiglio d'amministrazione saranno presiedute da un azionista eletto dalla Assemblea generale.

Sono chiamati ad adempiere alle funzioni di scrutatori i due azionisti presenti che possedono il maggior numero di azioni, e rifiutandovisi essi, quelli dopo loro che ne possedono il maggior numero fino all'accettazione.

Il Presidente e gli scrutatori eleggono il Segretario.

Art. 42. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli azionisti presenti o rappresentati.

Dieci azioni danno diritto ad un voto.

Nessuno può avere più di cinque voti per sè, nè più di cinque altri quale mandatario, qualunque sia il numero delle azioni che possiede o rappresenta.

Art. 43. Il Consiglio d'amministrazione stabilisce l'ordine del giorno.

L'Assemblea non può deliberare se non su questioni che emanino dal Consiglio, o su quelle che fossero state presentate al Consiglio dodici giorni almeno prima del giorno indicato per l'adunanza da dieci azionisti aventi dritto di far parte dell'Assemblea.

Art. 44. L'Assemblea generale prende comunicazione della relazione del Consiglio sulla situazione degli affari sociali.

Approva, se lo giudica conveniente, i conti, non che la ripartizione degli utili, uniformandosi alle disposizioni degli Statuti.

Delibera sulle proposte del Consiglio d'amministrazione relativamente all'aumento del fondo sociale, alla proroga della durata della Società, alle modificazioni che fosse utile introdurre negli Statuti ed alla risoluzione anticipata della Società ove fosse giudicata necessaria.

Surroga gli Amministratori scaduti, demissionari, morti od impediti in modo permanente.

In fine pronuncia su tutti gli altri punti che stanno nelle sue attribuzioni in conformità delle disposizioni speciali dei presenti Statuti.

Art. 45. Le deliberazioni dell'Assemblea generale prese in conformità degli Statuti sono obbligatorie per gli azionisti assenti o dissidenti.

Art. 46. Le deliberazioni delle Assemblee generali

si faranno constare per mezzo di processi verbali stesi sopra un registro speciale e sottoscritti dai membri dell'Ufficio.

La lista dei membri presenti all'Assemblea generale con indicazione dei voti a ciascuno appartenenti sarà annessa al processo verbale.

Tale lista sarà rivestita delle suddette firme.

Art. 47. Allorchè è necessario per un motivo qualunque di giustificare alcuna deliberazione dell'Assemblea si spediscono copie od estratti dal registro dei processi verbali certificati e firmati dal Direttore generale e dal Presidente, o da quello dei suoi colleghi che ne disimpegni le funzioni.

TITOLO VII.

Inventari. - Conti annui.

Art. 48. L'anno sociale od esercizio comincia il 1.o gennaio e finisce il trentun dicembre successivo.

Al fine di ogni annata sociale sarà fatto a diligenza del Consiglio un inventario generale dell'attivo e passivo della Società.

I conti sono certificati dal Consiglio d'amministrazione e sottomessi all'approvazione dell'Assemblea generale, la quale dopo avere intesa la relazione del Consiglio d'amministrazione fissa il dividendo a distribuirsi.

TITOLO VIII.

Divisione degli utili.

Art. 49. I prodotti netti, deduzione fatta di tutti i carichi, costituiscono gli utili.

Su tali utili si preleva annualmente:

1. La somma necessaria per distribuire alle azioni emesse a titolo d'interesse, il sei per cento sul capitale versato.

2. Per essere versato al fondo di riserva, il dieci per cento sulla somma degli utili che resta disponibile dopo prelevato l'interesse.

Il resto sarà ripartito nelle proporzioni seguenti:

Il tre per cento ai fondatori;

Il cinque per cento agli amministratori;

Il due per cento al Direttore generale;

Il tre per cento agl'Impiegati principali; la ripartizione di quale quota sarà determinata dal Consiglio d'amministrazione;

L'ottantasette per cento agli azionisti a titolo di dividendo.

Il pagamento dei dividendi votato dell'Assemblea generale sarà fatto il primo di cadun anno.

Tuttavia il 1.o gennaio il Consiglio d'amministrazione è autorizzato a distribuire gli utili realizzati fino a concorrenza del sei per cento all'anno del capitale versato sulle azioni.

TITOLO IX.

Fondo di riserva.

Art. 50. Il fondo di riserva si compone dell'accumulazione del dieci per cento prelevato annualmente sugli utili, in eseguimento dell'articolo quarantanove.

Nel caso in cui gli utili ricavati in un'annata fossero insufficienti per pagare agli azionisti un interesse del sei per cento sul capitale da essi versato, vi si può supplire prelevando dal fondo di riserva la somma che sarà a tale effetto necessaria.

L'impiego dei capitali appartenenti al fondo di riserva è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Allorchè il fondo di riserva sorpasserà il decimo del capitale sociale, potrà il Consiglio distribuire l'eccedente agli azionisti in aumento del dividendo.

TITOLO X.

Costituzione. - Disposizioni transitorie.

Art. 51. I Soci fondatori sono autorizzati fino alla convocazione della prima generale Assemblea a fare insieme per conto della Società tutti gl'incombenti e le spese relative all'organizzazione della medesima, ma dovranno poi riferirne all'Assemblea stessa per la convalidazione del loro operato e la conferma dell'indennità di cui nel seguente articolo.

Art. 52. Le spese di qualunque natura sopra designate, comprendendovi quella della sottoscrizione del capitale, si fissano al tre per cento del capitale della Società.

Art. 53. I fondatori sono parimenti autorizzati ad accettare le modificazioni ed aggiunte ai presenti Statuti, che fossero prescritte dal Governo del Re nel Decreto di approvazione.

Art. 54. La Società potrà da principio emettere la totalità od i tre quinti del suo capitale.

In ogni caso sarà costituita mediante la sottoscrizione dei tre quinti di detto capitale.

Ove si costituisse coi tre quinti sottoscritti, il Consiglio d'amministrazione potrà quando lo giudichi conveniente, aprire la sottoscrizione dei due quinti rimasti disponibili, o per caduno separatamente o per tutti e due assieme.

Art. 55. Nei tre mesi dalla promulgazione del Decreto di autorizzazione i soci fondatori sono tenuti di fare avanti il Tribunale di Commercio di Torino la giustificazione della sottoscrizione del capitale e del pagamento della prima rata stabilita dall'articolo nono.

TITOLO XI.

Contestazioni.

Art. 56. Tutte le contestazioni che possono elevarsi fra i soci circa l'esecuzione dei presenti Statuti sono sottoposte alla giurisdizione dei Tribunali della sede della Società.

Le contestazioni che concernono l'interesse generale e collettivo della Società non possono essere dirette contro il Consiglio d'amministrazione o contro uno dei suoi membri, che a nome della massa degli azionisti ed in virtù di una deliberazione dell'Assemblea generale.

TITOLO XII.

Modificazione agli Statuti, risoluzione e liquidazione della Società.

Art. 57. L'Assemblea generale può, dietro iniziativa del Consiglio d'amministrazione, fare ai presenti Statuti tutte quelle modificazioni che giudica convenienti.

Può segnatamente autorizzare:

1. L'aumento del capitale sociale;

2. L'estensione delle operazioni della Società;

3. La prolungazione della durata della medesima;

4. La fusione con qualunque altra Società o l'annessione di ogni altra Società.

In tali diversi casi le convocazioni devono indicare sommariamente l'oggetto della adunanza e vi dovrà essere rappresentato il quinto del capitale sociale.

La decisione non è valida se non riunirà due terzi dei voti dei membri presenti o rappresentati.

Il Consiglio d'amministrazione è di fatto autorizzato a prendere le misure necessarie per l'eseguimento delle deliberazioni ed ha la facoltà d'accettare le modificazioni che il Governo giudicasse conveniente di chiedere al riguardo dell'esecuzione di tali decisioni, allorquando le medesime si riferiscono a variazioni agli Statuti sociali.

Le suddette modificazioni agli Statuti non saranno dunque valide se non coll'approvazione del Governo.

Art. 58. In caso di perdita della metà del capitale sociale versato, una decisione dell'Assemblea generale può pronunciare la risoluzione della Società prima della scadenza del termine fissato per la durata della medesima.

Saranno applicabili in tale caso le disposizioni dell'articolo cinquantacinque relative alla convocazione ed alle condizioni di validità delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 59. Al fine della Società, ovvero in caso di risoluzione anticipata, l'Assemblea generale, dietro proposta del Consiglio di amministrazione, stabilisce le norme della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.

Nel corso della liquidazione le attribuzioni dell'Assemblea generale sono le medesime che al tempo dell'esistenza della Società.

La medesima ha segnatamente il diritto di esaminare i conti della liquidazione, di acconsentire qualsiasi quitanza e scarico.

La nomina dei liquidatori fa cessare di diritto i poteri degli Amministratori.

Torino

All'originale sottoscritti:

L. Frapolli.

L. Pignère de la Boulloy.

E. Dalverny.

TIP. G. FAVALE E COMP.